



16/11/89
V

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm/va e Sociale
Divisione 2[^] - Sez. 3[^]

N. 559/C-50.2582-C-79

Roma, 2 novembre 1989

OGGETTO: Ditta "ARMI SAN PAOLO", con sede in Concesio (BS) - Via Europa n. 172/A - Richiesta classifica e riconoscimento della qualifica di arma da tiro per uso sportivo.

ALLA QUESTURA DI

BRESCIA

La ditta indicata in oggetto ha chiesto la classifica di arma comune ed il riconoscimento della qualifica di arma da tiro per uso sportivo per n. 4 armi di sua produzione.

Premesso quanto sopra, si prega comunicare alla ditta interessata che la Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 6 ottobre 1989, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000175 del 10 maggio 1989, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che le armi di seguito elencate sono da classificarsi armi da tiro per uso sportivo:

- Pistola a rotazione singola azione ad avancarica a luminello "ARMI SAN PAOLO" mod. Remington 1858 cal. 44 (canna mm 203);



Il Ministro dell'Interno

- 2 -

- Fucile ad avancarica a luminello a caricamento successivo e singolo (manuale) "ARMI SAN PAOLO" mod. Enfield P-1858 - due fascette cal. 58 (canna mm 838);
- Pistola a rotazione singola azione ad avancarica a luminello "ARMI SAN PAOLO" mod. Rogers & Spencer cal. 44 (canna mm 192);
- Fucile ad avancarica a luminello a caricamento successivo e singolo (manuale) "ARMI SAN PAOLO" mod. Enfield P-1853 - tre fascette cal. 58 (canna mm 990).

Si rimane in attesa della restituzione di una copia della presente lettera, corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

NB (Maggio 2008)

La classificazione sportiva delle armi ad avancarica lunghe monocolpo è oggi superata in quanto Armi a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi 526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001.